

REGOLAMENTO (CE) N. 927/95 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1995****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾ modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 176/95 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/95⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 176/95 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 68 del 28. 3. 1995, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1995, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 18 dal 1° al 7 maggio 1995	Settimana n. 19 dall'8 al 14 maggio 1995	Settimana n. 20 dal 15 al 21 maggio 1995	Settimana n. 21 dal 22 al 28 maggio 1995	Settimana n. 22 dal 29 maggio al 4 giugno 1995
0104 10 30 (1)	95,440	93,795	91,600	88,855	86,105
0104 10 80 (1)	95,440	93,795	91,600	88,855	86,105
0104 20 90 (1)	95,440	93,795	91,600	88,855	86,105
0204 10 00 (2)	203,063	199,563	194,893	189,053	183,203
0204 21 00 (2)	203,063	199,563	194,893	189,053	183,203
0204 22 10 (2)	142,144	139,694	136,425	132,337	128,242
0204 22 30 (2)	223,369	219,519	214,382	207,958	201,523
0204 22 50 (2)	263,982	259,432	253,361	245,769	238,164
0204 22 90 (2)	263,982	259,432	253,361	245,769	238,164
0204 23 00 (2)	369,575	363,205	354,705	344,076	333,429
0204 50 11 (2)	203,063	199,563	194,893	189,053	183,203
0204 50 13 (2)	142,144	139,694	136,425	132,337	128,242
0204 50 15 (2)	223,369	219,519	214,382	207,958	201,523
0204 50 19 (2)	263,982	259,432	253,361	245,769	238,164
0204 50 31 (2)	263,982	259,432	253,361	245,769	238,164
0204 50 39 (2)	369,575	363,205	354,705	344,076	333,429
0210 90 11 (3)	263,982	259,432	253,361	245,769	238,164
0210 90 19 (3)	369,575	363,205	354,705	344,076	333,429

(1) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3609/93 del Consiglio, (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3581/93 della Commissione.

(2) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 3609/93 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CE) n. 3581/93 della Commissione.

(3) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

(4) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.